

Cassazione civile sez. I , - 22/09/2015, n. 18701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore -  
Presidente -  
Dott. GIANCOLA Maria Cristina -  
Consigliere -  
Dott. CAMPANILE Pietro -  
Consigliere -  
Dott. LAMORGESE Antonio - rel.  
Consigliere -  
Dott. NAZZICONE Loredana -  
Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25649-2007 proposto da:

MONTELVINI S.R.L. già MONTELVINI S.P.A. ASSOCIAZIONE TRA  
PRODUTTORI

AGRICOLI, in persona del legale rappresentante pro  
tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. SIRTORI 56,  
presso

l'avvocato MARINELLI VITTORIO AMEDEO, rappresentata e  
difesa dagli

avvocati ZANETTE PIETRO, ZANCHETTA STEFANO, giusta procura a  
margine

del ricorso e procura speciale per Notaio avv. BERNINI  
EDOARDO di

MONTEBELLUNA (TREVISO) - Rep.n. 18.329 del 22.4.2015;

ricorrente -

contro

A.G.E.A. - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

-

controricorrente -  
avverso la sentenza n. 3441/2006 della CORTE D'APPELLO di ROMA,  
depositata il 24/07/2006;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/07/2015 dal Consigliere Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;  
udito, per la ricorrente, l'Avvocato ZANCHETTA S. che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito, per la controricorrente, l'Avvocato D'ELIA GESUALDO che si riporta;  
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'appello di Roma, con sentenza 24.7.2006, in accoglimento del gravame proposto dall'Agea avverso l'impugnata sentenza del Tribunale di Roma, ha dichiarato che la Montelvini spa - Associazione di produttori agricoli non aveva diritto di trattenere le somme, richieste in restituzione con ordinanza ingiunzione n. 191 del 7.5.1999, che le erano state erogate a titolo di aiuti comunitari indebitamente percepiti per l'arricchimento del vino e del mosto nella campagna viticola 1994-1995. Ad avviso della Corte, correttamente era stata contestata alla società l'irregolarità, formale e sostanziale, delle operazioni di arricchimento del

vino, per l'accertata mancata annotazione della marcatura delle vasche nell'apposito registro, in violazione dell'art. 16, comma 2, del Reg.

Cee 10.4.1989 n. 986.

Avverso questa sentenza ricorre per cassazione la Montelvini sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria, cui si oppone l'Agea con controricorso.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel primo motivo è denunciata omessa motivazione nell'indicazione della norma applicata e posta a fondamento dell'obbligo di restituzione dell'aiuto comunitario percepito, in un'ipotesi di mancata annotazione nel registro della marcatura dei contenitori utilizzati per le operazioni di arricchimento del vino.

Nel secondo motivo è denunciata omessa motivazione in ordine alla riconducibilità dell'addebito contestato (di mancata annotazione della marcatura delle vasche) alla fattispecie di indebito posto dagli artt. 2 e 3 della legge 23.12.1986 n. 898 a fondamento dell'obbligo restitutorio. Nel terzo motivo è denunciata omessa motivazione in ordine alla ritenuta natura sostanziale di un' irregolarità delle operazioni di arricchimento che costituirebbe, invece, mera violazione formale dell'art. 16 del Reg. CEE n. 986/1989. Nel quarto e quinto motivo è denunciata la violazione, rispettivamente, della L. n. 898 del 1986, artt. 2 e 3 e del Reg. CEE 21.12.1989 n. 4045, per avere ritenuto che la mera omissione dell'annotazione nel registro degli arricchimenti della marcatura dei vasi costituisca violazione sostanziale e comporti l'obbligo di restituzione degli aiuti.

I motivi in esame, connessi tra loro e, quindi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

E' incontestata la violazione dell'obbligo di corretta tenuta del registro previsto del Reg. n. 986 del 1989, art. 16, del Reg. Cee 26 luglio 1993 n. 2238, artt. 14 e 16 (che ha abrogato e sostituito il precedente del 1989), a causa della mancata annotazione della "marcatura dei recipienti" utilizzati per le operazioni di arricchimento del vino. Ad avviso della ricorrente, si tratterebbe di una mera irregolarità non prevista come condizione per l'erogazione dell'aiuto al produttore, tenuto conto che soltanto "l'esposizione di dati o notizie falsi" renderebbe indebito

l'aiuto e costringerebbe "il colpevole alla restituzione" delle somme ricevute, a norma della L. n. 898 del 1986, art. 2.

In senso diverso è la Corte d'appello, la quale ha parlato di "insanabile irregolarità, non solo formale ... ma anche sostanziale, delle operazioni di arricchimento", dal momento che "l'accertata mancanza della marcatura delle vasche di arricchimento di vino e mosti ha costituito violazione di un adempimento, prescritto ed indefettibile, necessario a garantire, anche in virtù della successiva commercializzazione, la totale ed integrale autenticità delle operazioni di verifica, finanziate a livello comunitario".

Quest'ultima interpretazione resa dai giudici di merito è condivisibile.

Come già rilevato da questa Corte (v. sent. n. 13668/2003), gli obblighi di tenuta dei registri dei prodotti vitivinicoli, imposti dal Reg. Cee n. 986/1989 e distinti da quelli di tenuta di registri ai fini fiscali, rispondono a specifiche finalità di controllo del mercato dei prodotti vitivinicoli. Ciò è coerente con i consideranda di diversi regolamenti europei in materia (vd. i Reg.

Cee n. 986/1989, n. 2238/93, n. 884/2001, n. 436/2009), secondo i quali "i prodotti utilizzati in talune pratiche enologiche, soprattutto per l'arricchimento, l'acidificazione e la dolcificazione, sono particolarmente esposti al rischio di usi fraudolenti; ... per tali prodotti deve essere obbligatoria la tenuta di registri che consentano agli organismi competenti di controllare la circolazione e l'utilizzazione". L'importanza di una completa e corretta tenuta dei registri è attestata dagli stessi Regolamenti citati che consentono agli Stati membri di intervenire in materia solo per introdurre "disposizioni più rigorose" (art. 21 del Reg.

del 1989 cit.), nell'ambito di un sistema caratterizzato da un formalismo procedurale che è funzionale ad una corretta gestione degli aiuti per produzioni alimentari, anche considerando la loro incidenza sulla salute dei consumatori e le esigenze di trasparenza nella commercializzazione.

La ricorrente riconosce che l'annotazione dei dati quantitativi e qualitativi dei prodotti oggetto delle operazioni di verifica, e quindi anche di arricchimento del vino, permette di controllarne a posteriori la regolarità, ma sostiene l'irrelevanza della marcatura dei vasi o recipienti in cui l'operazione si è svolta, dal momento che la normativa si disinteresserebbe del luogo fisico in cui essa avviene. Tuttavia, se

la normativa europea prevede la "marcatura dei recipienti nei quali i prodotti iscritti nei registri erano contenuti prima dell'operazione e di quelli ... dopo l'operazione", è perchè evidentemente l'individuazione del recipiente, con riguardo alle dimensioni e ai materiali, è un dato rilevante che può incidere sulle modalità e, quindi, sul risultato dell'operazione (v., implicitamente, Cass. n. 13145/2009).

Si deve quindi ritenere che il mancato rispetto delle prescrizioni formali stabilite nei regolamenti europei renda di per sè oggettivamente falsi i dati e le notizie esposte dal produttore, giustificando la pretesa restitutoria da parte dell'amministrazione, ai sensi della L. n. 898 del 1986.

E' significativo che nel giudizio di merito la ricorrente non abbia spiegato per quali ragioni abbia ommesso di annotare nel registro i pertinenti dati delle operazioni di arricchimento, essendosi limitata a sostenere l'irrilevanza dell'annotazione e ad invocare la sussistenza dei presupposti sostanziali dell'aiuto preteso, con l'effetto che al giudice non è stata data la possibilità di valutare l'assenza di elementi intenzionali del suo comportamento inadempiente. Ciò consente di ritenere non pertinente la sentenza della Corte di giustizia, 27.2.2014, in C-396/12, la quale ha interpretato le nozioni di "infrazione intenzionale", di cui all'art. 67, par. 1, del Reg. Ce 21.4.2004 n. 796, e di "inadempienza intenzionale", di cui all'art. 23 del Reg. Ce 7.12.2006 n. 1975, nel senso che il beneficiario dell'aiuto deve avere la possibilità di provare l'assenza di elementi intenzionali nella violazione delle regole che prevedono misure di sostegno a favore degli agricoltori, a prescindere dal rilievo che si tratta di regolamenti non specificamente applicabili *ratione temporis* nella fattispecie.

In conclusione, il ricorso è rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese, in considerazione della novità della questione esaminata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 1 luglio 2015.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2015